



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 150 del 09/02/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 135 del 11/02/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: A.U.A. n° **06/2022** di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 15/2017, adottata con D.D. n° 398 del 19.04.2017, a favore della **Ditta DAMIANO S.p.A.** per la modifica sostanziale per l'ampliamento del processo di produzione e di lavorazione frutta secca svolto nello stabilimento sito in C.da Zappulla sn del Comune di Torrenova (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la

	funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	l'A.U.A. n° 15/2017, adottata con D.D. n° 398 del 19.04.2017, a favore della Ditta F.Ili Damiano & C. s.r.l. per l'attività di lavorazione frutta secca svolta nello stabilimento sito in C.da Zappulla sn del Comune di Torrenova (ME);
VISTO	il Provvedimento Unico n° 1/2017 del 25.07.2017, trasmesso con nota protocollo n° 13605/2017 del 20.10.2017, assunto in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 36782/17, con il quale il SUAP di Torrenova (ME) ha rilasciato l'AUA sopracitata;
VISTA	la D.D. n° 1364 del 20.11.2018 con la quale questa Direzione ha volturato l'AUA sopracitata dalla Ditta F.Ili Damiano & C. s.r.l. alla Ditta DAMIANO S.p.A.;
VISTO	il Provvedimento Unico datato 03.12.2018 con il quale il SUAP del Comune di Torrenova (ME) ha rilasciato la voltura sopracitata, assunto al Protocollo generale di questo Ente al n° 41375/18 del 06.12.2018;
VISTA	l'istanza inoltrata dalla Ditta, pervenuta tramite SUAP territorialmente competente, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 28541/21 del 09.08.2021, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/13, l'aggiornamento dell'A.U.A. n° 15/2017 adottata con D.D. n° 398 del 19.04.2017, per la modifica sostanziale dovuta all'ampliamento dello stabilimento con l'avvio di nuove linee produttive;
VISTO	il verbale n° 24cds A.U.A. del 05.10.2021 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 30444/21 del 06.09.2021 in modalità telematica, durante la quale vengono rivisti tutti i titoli abilitativi già autorizzati alla luce delle nuove modifiche impiantistiche da realizzare presso lo stabilimento e vengono richieste alla Ditta alcune integrazioni documentali;
VISTE	le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta, pervenute tramite SUAP, assunte al Protocollo generale di questo Ente al n° 35428/21 del 19.10.2021;
VISTO	il verbale n° 25cds A.U.A. del 21.10.2021 della Conferenza di Servizi, convocata nella precedente e svolta in modalità telematica, durante la quale si decide, preso atto delle integrazioni documentali fornite dalla Ditta, di poter procedere all'aggiornamento una volta pervenuti i pareri endoprocedimentali dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova e della STA di Messina;
VISTO	il parere con prescrizioni sullo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle coperture, trasmesso dal Settore Gestione del Territorio del Comune di Torrenova (ME) con prot. n° 16953 del 23.12.2021, assunto in pari data al n° 43392/21 al Protocollo generale di questo Ente.
VISTO	il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 01/2022 espresso dalla STA di Messina protocollo n° 3928 del 24.01.2022, trasmesso dal SUAP, assunto al Protocollo generale di questo Ente al n° 2780/22 del 01.02.2022. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 21.01.2022.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 6/2022** di aggiornamento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/13 dell'A.U.A. n° 15/2017, adottata con D.D. n° 398 del 19.04.2017, a favore della **Ditta DAMIANO S.p.A.** per le modifiche sostanziali dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del sopracitato D.P.R. per l'ampliamento del processo di produzione e di lavorazione frutta secca svolto nello stabilimento sito C.da Zappulla sn del Comune di Torrenova (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ad effettuare gli scarichi delle acque provenienti dall'insediamento produttivo con le seguenti modalità:

- scarichi S1-S4 (rispettivamente acque industriali e da servizi igienici), congiunti in un unico tombino interno allo stabilimento, in pubblica fognatura;
- scarichi S2-S3 (rispettivamente acque industriali e da servizi igienici), congiunti in un unico tombino interno allo stabilimento, in pubblica fognatura;
- scarico S5 (acque meteoriche) in canale naturale;
- scarichi S6-S7 (rispettivamente acque meteoriche e dilavamento piazzali), congiunti in un unico tombino interno allo stabilimento, in canale artificiale;
- scarico S8 (dilavamento piazzali) in canale artificiale.

In particolare:

1. le acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento acque industriali, prima dell'allaccio in pubblica fognatura dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 per scarichi in rete fognaria;
2. le acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali (S7 e S8) in canale artificiale a cielo aperto previo trattamento, così come descritto negli elaborati tecnici, dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'All.5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 2) La Ditta dovrà produrre entro 30 gg dalla data di attivazione degli scarichi e, successivamente, ogni anno un certificato analitico comprovante il rispetto dei limiti imposti per le acque in uscita dall'impianto di trattamento dei reflui industriali in pubblica fognatura, nonché procedere, in occasione del primo evento meteorico utile, alla caratterizzazione dei reflui in uscita dalle vasche di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali, inviando gli esiti analitici all'Area Tecnica del Comune di Torrenova (ME), all'ARPA di Messina e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento. Nel dettaglio:

- Refluo produttivo S1, da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Oli e Grassi animali/vegetali, Cloruri, Saggio di tossicità acuta;

- Refluo assimilato S2, da campionarsi, ove possibile, in modalità mediata nelle 3 h. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, oli e grassi animali/vegetali;

- Reflui da dilavamento dei piazzali S7 e S8, in occasione di evento meteo. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, oli e grassi animali/vegetali.

Art. 3) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 4) Il Gestore dovrà:

1. mantenere separatamente campionabili tutti gli scarichi parziali (da S1 a S8) prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo;
2. collocare un contatore volumetrico in uscita della linea reflui produttivi S1. Nella realizzazione del depuratore asservito allo scarico S1, la Ditta valuterà l'opportunità di adottare sistemi per il contenimento degli odori molesti;
3. non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
4. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altri insediamenti produttivi;
5. assicurare il destino dei prodotti della depurazione (grigliato, sabbie, oli, fanghi, etc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi TRE dall'installazione dei depuratori, copia di convenzione/contratto con operatore specializzato ai fini dello smaltimento;
6. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva del vagliato, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
7. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
8. relazionare annualmente alle Autorità di controllo in merito alle attività svolte, riferendo su: quantitativi di acque attinte per il processo e restituite in pubblica fognatura; quantità di materia lavorata e prodotti; volumi di scorie (grigliato, fanghi, etc.);

Art. 5) Alla Ditta si concedono SEI mesi per la completa realizzazione e messa in esercizio dei previsti depuratori e degli annessi apparati di accumulo, laminazione, etc. La Ditta dovrà documentare fotograficamente la posa in opera di tali impianti di trattamento, del circuito idraulico e dei raccordi principali. Inoltre, a realizzazione ultimata, la Ditta dovrà fare pervenire a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area tecnica del Comune di Torrenova (ME) una relazione particolareggiata sulle infrastrutture depurative messe a dimora, con particolare riferimento a quella asservita allo scarico industriale S1.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 6) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti degli inquinanti come riportato nella tabella che segue:

Punto di emissione	Descrizione	Portata m ³ /h	Inquinante	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema di abbattimento
E1	Tramoggia	2000	Polveri totali	< 40 *	Ciclone
E2	Imp. di sgusciatura	2000	Polveri totali	< 40 *	Ciclone
E3	Imp. di selezione	13800	Polveri totali	< 40 *	Filtro 93 calze
E4	Caldaia	2471	Polveri totali NO ₂ SO ₂	5 ^{(1),(2)} 200 ^{(1),(2)} 35 ^{(1),(2)}	nessuno
E5	Pelatrice	11000	Polveri totali	< 40 *	Ciclone
E6	Imp. di tostatura	2137	Polveri totali NO ₂ SO ₂	40* ⁽³⁾ 500 ⁽³⁾ 20 ⁽³⁾	nessuno
E7	Imp. di tostatura	13167	Polveri totali NO ₂ COV	40* ⁽³⁾ 500 ⁽³⁾ 20 ⁽³⁾	nessuno
E8	Imp. di tostatura	2500	Polveri totali NO ₂ COV	40* ⁽³⁾ 500 ⁽³⁾ 20 ⁽³⁾	nessuno
E9	Imp. di tostatura	15000	Polveri totali NO ₂ COV	40* ⁽³⁾ 500 ⁽³⁾ 20 ⁽³⁾	nessuno
E10	Imp. di tostatura	9000	Polveri totali NO ₂ COV	40* ⁽³⁾ 500 ⁽³⁾ 20 ⁽³⁾	nessuno

*D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010

(1) I valori devono essere riferiti ad un tenore di O₂ del 3%

(2) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, par. 1.3 (medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi)

(3) I valori devono essere riferiti ad un tenore di O₂ del 17%

Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'All. I, Parte II, degli allegati alla parte V del D.Lgs. n° 152/06 ss.mm.ii.

Art. 7) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina e al Sindaco territorialmente competente la messa in esercizio dei nuovi impianti relativi ai punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E8, E9 e E10 con un preavviso di almeno **quindici giorni**. Raggiunta la messa a regime dei predetti impianti, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 60 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 8) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con impianti condotti a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e alla STA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 9) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 10) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
3. i requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) dovranno essere in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente;
4. i risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
5. nel caso di superamento dei limiti degli inquinanti imposti, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo;
6. nel caso di guasto, tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti, procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
7. rispettare, per le emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
8. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento relazionando, con periodicità **annuale**, agli Organi di controllo competenti;
9. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 11) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 12) Il Gestore è tenuto a gestire i rifiuti in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 13) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
4. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
5. consumo totale di combustibile per tonnellata di materie prime trattate;
6. consumo totale di risorse idriche (rete comunale ed altri eventuali attingimenti) per tonnellata di materie prime trattate;
7. consumo di energia per tonnellate di materie prime trattate;
8. emissioni in atmosfera: data di effettuazione dei controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e odorigene, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
9. scarichi idrici: data di effettuazione dei controlli periodici e report controlli effettuati;
10. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 14) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 15) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 16) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 17) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 18) Il presente atto, nel momento in cui acquisisce efficacia, **revoca e sostituisce** l'A.U.A. n° 15/2017, adottata con D.D. n° 398 del 19.04.2017, per una durata di quindici anni dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 19) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Torrenova (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla STA di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA di Messina e al Comune di Torrenova (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 20) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Zappulla sn del Comune di Torrenova (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 01.02.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)



Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360
Mail : updm.messina@regione.sicilia.it
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. **0003928** del **24/01/2022**

Rif. Prot. n. _____

Trasmesso a mezzo P.E.C.

OGGETTO: Ditta **Damiano S.p.A.**– Richiesta Modifica Autorizzazione Unica Ambientale n. 15/2017, ai sensi del D.P.R. 59/2013. **Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Rif. verbali delle Conferenze di Servizi del 05/10/2021 e del 21/10/2021

Parere endoprocedimentale AUA n. 01/2022

La Ditta **Damiano S.p.A.** svolge l'attività di lavorazione di frutta secca nello stabilimento sito in C.da Zappulla sn. Comune di Torrenova (ME).

La Ditta ha presentato istanza di rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 15 del 2017 della Città Metropolitana di Messina ai sensi del D.P.R. 59/2013, trasmessa a questo Ufficio dal SUAP di Torrenova con pec del 16/09/2021 (prot. ARTA n. 62768 del 17/09/2021);

CONSIDERAZIONI GENERALI

Visto l'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che recita testualmente:

- " comma 1: "[] L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto distinte autorizzazioni";
- " comma 1 bis: "In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. [...];
- comma 4 lettera c): "L'autorizzazione stabilisce ai sensi degli articoli 270 e 271:[..]c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire".

Visto il D.A.175/GAB del 09/08/2007 "Nuove disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

Visto il D.A. 19 GAB del 11 marzo 2010 "Modifica del decreto 9 agosto 2007, concernente Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

Vista la parte I dell'Allegato V della parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti";

Vista il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 49801 /GAB del 07/ 11 /2013 recante "Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto/3 marzo 20/3 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";

Vista la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Vista il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del *"Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia"* elaborato in conformità al decreto legislativo n. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE.

Vista la L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, comma 110, *"Soppressioni delle Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente"*;

Vista la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni"* con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

VISTO il D.P. Reg. n. 2779 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 256 del 14 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;

VISTO il D.D.G. n. 706 del 06 agosto 2019 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato conferito all'Ing. Giampaolo Nicocia, l'incarico di Dirigente della Struttura Territoriale Ambientale (S.T.A.) di Messina;

Vista l'istanza di rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 15 del 2017 della Città Metropolitana di Messina ai sensi del D.P.R. 59/2013, trasmessa a questo Ufficio dal SUAP di Torrenova con pec del 16/09/2021 (prot. ARTA n. 62768 del 17/09/2021);

Vista la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi con la pec sopracitata:

- Istanza di modifica A.U.A.
- Scheda "A"
- Scheda "C" (Relazione tecnica emissioni a firma dell'Ing. Francesco Caruso datata 27/07/ 2021)
- Scheda "E"
- N. 2 planimetria generale dello stabilimento (allegati Scheda "C")
- Planimetria ubicazione insediamento punti di scarico e corpo recettore (allegato Scheda "A")
- Relazione verifica idraulica e idrologica a firma dell'Ing. Antonino Conti Nibali 25/06/ 2021
- Relazione tecnica scarichi acque reflue a firma dell'Ing. Francesco Caruso datata 27/07/ 2021

Vista la nota prot. n. 0030444/21 del 06/09/2021 (prot. ARTA n. 59621 del 06/09/2021) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la conferenza dei servizi in modalità telematica per il 05/10/2021;

Vista la nota di cui sopra, questa U.O.B. 2 della Struttura Territoriale Ambientale di Messina con prot. n. 61471 del 13/09/2021 ha richiesto di trasmettere la documenti e inerente la pratica in oggetto;

Vista la nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 0033925/21 del 07/10/2021 (prot. ARTA n. 68220 del 07/10/2021) con la quale trasmette il verbale della C.D.S. del 05/10/2021;

Vista la documentazione integrativa redatta dalla ditta e trasmessa a questo Ufficio dal SUAP di Torrenova con pec del 18/10/2021 (prot. ARTA n. 71046 del 19/10/2021), a seguito della C.D.S. del 05/10/2021, contenente:

- Scheda tecnica generatore di vapore
- Scheda forno – tostatore – essiccatore
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà possesso dei requisiti e corrispondenza documentazione stato di fatto e di progetto
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà possesso dei requisiti del tecnico Ing. Francesco Caruso
- Relazione tecnica integrativa sulle emissioni e scarichi del 12/10/2021
- Dichiarazione sostitutiva spettanze regolarmente liquidate

Vista la pec del 20/10/2021 del SUAP di Torrenova (prot. ARTA n. 71664 del 20/10/2021), dichiarazione relativa ai canali di scolo, a firma del tecnico geom. Domenico Walter Reitano

Vista la nota della Città Metropolitana di Messina con cui si trasmette il verbale n. 25 del 21/10/2021 (prot. ARTA n. 73372 del 27/10/2021)

Vista la pec del 26/10/2021 del SUAP di Torrenova (prot. ARTA n. 73482 del 27/10/2021), con relazione integrativa punti di emissione

Visto il PARERE FAVOREVOLE del Comune di Terranova, ai sensi art. 40 della LR 27/86 "sullo scarico delle acque meteoriche decadenti dallo stabilimento della ditta **Damiano S.p.A.** ubicato in località Zappulla a seguito dell'attuazione del progetto di ampliamento di cui al P.d.C. n. 7 del 20/03/2018 e successiva variante autorizzata con P.d.C. n. 15/2019", prot. 0016953 del 23/12/2021 (prot. ARTA n. 86609 del 23/12/2021), con allegati VERIFICA IDRAULICA ED IDROLOGICA, RELAZIONE INTEGRATIVA ESPLICATIVA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO, PLANIMETRIA UBICAZIONE INSEDIAMENTO PUNTI DI SCARICO E CORPO RECETTORE ALLEGATO SCHEDA A, PLANIMETRIA DELL'INSEDIAMENTO RETE FOGNARIA E SCARICHI ALLEGATO SCHEDA A

Considerato che la modifica, come da relazione tecnica, riguarda il processo produttivo, come riportato nelle pagg. 3 e 4 descritto nella relazione:

1-1 Ciclo produttivo

A seguito delle attività di ampliamento il processo di produzione risulterà così articolato:

· **Accettazione** materie prime, di seguito dettagliate:

- Frutta a guscio: Mandorle e Nocciole, Pistacchi, Anacardi, Noci Brasiliane, Pinoli

- Semi oleosi: Sesamo e Arachidi

Le mandorle, le nocciole ed i pistacchi sgusciati, giungono in azienda in big bag. Dopo il controllo in accettazione, (con prelievo di campioni) si provvede allo stoccaggio nel Magazzino Materie Prime in attesa di essere processati. Gli Anacardi, Noci Brasiliane, Pinoli, Sesamo ed Arachidi sono prodotti già sgusciati e selezionati, pronti al confezionamento o trasformazione dopo i controlli in accettazione.

*Le nocciole in guscio sono scaricate in una tramoggia dotata di cappa di aspirazione e convogliamento delle polveri in un ciclone con punto di emissione **E1**. Segue quindi lo stoccaggio in gabbioni o silos della merce in attesa di essere essiccata e/o sgusciata.*

· **Essiccazione:** qualora le nocciole presentino un tasso di umidità maggiore del 6% si provvede alla riduzione dell'umidità, tramite un essiccatore costituito da generatore di aria calda e da un silo in lamiera diviso in due vani. Il vano superiore è utilizzato per il carico delle nocciole mentre nel vano inferiore è immessa l'aria calda sul fondo tramoggiato che divide i due vani. L'aria calda attraversando la frutta secca ne riduce il contenuto di umidità. Il generatore d'aria calda si compone di un bruciatore, uno scambiatore di calore a tubi coassiali e da un ventilatore che fornisce la necessaria prevalenza all'aria attraverso lo strato di nocciole. Il bruciatore rientra per potenzialità tra le attività ad inquinamento poco significativo;

· **Sgusciatura:** è il processo tramite il quale è possibile rimuovere il guscio dal frutto, ottenendo quindi in uscita separatamente le nocciole ed i gusci, quest'ultimi considerati sottoprodotti. Il processo prevede in una prima fase di prepulitura, attraverso un rotapulitore al fine di eliminare terriccio e residui vegetali di altra natura dotato di un aspiratore con ciclone e punto di emissione **E2**. Segue la fase la calibratura e successivamente attraverso un sistema di mole, la rottura del guscio. Le nocciole sono quindi separate dai gusci, mediante un impianto a soffioni, a circuito chiuso in quanto l'aria per la soffiatura, viene filtrata e riutilizzata;

· **Selezione:** per i prodotti mandorle e nocciole sgusciate, è previsto il processo di selezione che consente di rilevare e separare corpi estranei di varia natura. Dalla selezione automatica che consta di macchine messe in linea, che si avvalgono di diverse tecnologie (differenza di peso specifico, ottica-viedocam, laser, ottica-videocam, metal detector), oltre al prodotto selezionato, si ottiene lo scarto costituito dal rottame e dalla frazione estranea. Alcune fasi del processo si effettuano tramite aspirazione con conseguente emissioni di polveri che sono tutte convogliate nel punto di emissione **E3**.

· **Pelatura:** il processo consente la rimozione della "pellicina marrone" (tegumento) delle mandorle.

Questa operazione viene effettuata mediante un impianto che prevede più fasi. In una prima fase le mandorle passano attraverso uno scottatore che, in presenza di vapore saturo e acqua a 90°C per un tempo stabilito, prepara il frutto alla rimozione del tegumento. Il vapore ha un doppio utilizzo, una parte viene impiegata nello scottatore ed una parte viene convogliata in uno scambiatore termico (immissione di aria dall'ambiente) per la produzione di aria calda da introdurre nel primo forno di asciugatura. In quest'ultimo è previsto un punto di estrazione di aria tiepida e punti di raccolta di eventuali piccole quantità di polveri attraverso cicloni interni (senza punti di emissioni). A seguire un essiccatore elettrico chiude il ciclo di lavorazione delle mandorle pelate con un punto di estrazione di aria tiepida. L'acqua di condensa del vapore che fuoriesce dallo scottatore, viene reimpressa nel ciclo (silos di approvvigionamento della caldaia) e recuperata per la produzione di vapore. Le acque di pelatura (acque di processo) vengono invece, convogliate nel depuratore. Continuando con il processo di lavorazione, la rimozione del tegumento dalle mandorle, avviene quindi mediante l'azione meccanica esercitata da rulli lisci attraverso i quali vengono fatte passare le mandorle. Gli scarti di lavorazione, le pellicine, vengono aspirate

mediante un ciclone munito di saccone di raccolta, disposto all'esterno dell'aria di pelatura, con punto di emissione di aria **E5**. Infine sono presenti le emissioni della caldaia identificate nel punto di emissione **E4**;

· **Tostatura**: il processo di tostatura sarà potenziato prevedendo l'aggiunta di un altro forno tostatore a quello già esistente. In particolare l'esistente sarà spostato e destinato alla lavorazione di frutta secca e arachidi già pelate, per cui i punti di emissione si ridurranno a due ovvero rispettivamente relativi alle fasi di tostatura con emissione dei fumi di combustione (nuova identificazione **E6**) e raffreddamento tostatura (nuova identificazione **E7**). Un nuovo forno tostatore sarà destinato alla tostatura di prodotti pelati e non, per cui sarà dotato di tre punti di emissione relative alle fasi di tostatura (punto **E8**), raffreddamento forno tostatore (punto **E9**); infine ad uso esclusivo delle nocciole per la raccolta e separazione della pula, attraverso ciclone separatore con punto di emissione **E10**;

· **Pastificazione**: il processo è effettuato con ausilio di macchine cutter che permettono di trasformare la frutta secca per ottenere paste e creme spalmabili. Da questo processo si generano degli scarichi di acque di processo che sono esclusivamente utilizzate per la produzione del vuoto, avviate al depuratore.

· **Granellatura, sfarinatura, pralinatura**: la produzione di granella e farine avviene con macchine che provvedono al taglio del frutto con apposite lame, che non creano polvere, per mantenere al prodotto le sue caratteristiche organolettiche. Con la pralinatura si provvede a ricoprire la frutta secca con cioccolato fondente o al latte. In questo processo l'impianto prevede il prelievo dell'aria all'esterno che serve per regolare la temperatura della macchina durante la fase di produzione delle praline di cioccolato. Non si generano emissioni.

· **Confezionamento**: i prodotti ottenuti con i processi descritti vengano confezionati in modo completamente automatico e può essere effettuato in atmosfera controllata, sottovuoto e con riempimento in vasetti, secchielli, bidoni.

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di modifica autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 in oggetto;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

- ✓ Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, ai fini della modifica dell'autorizzazione unica ambientale n. 15 del 2017 della Città Metropolitana di Messina ai sensi del D.P.R. 59 del 29/05/2013 alla Ditta **Damiano S.p.A.** per l'attività di ampliamento dello stabilimento sito in C.da Zappulla sn. Comune di Torrenova (ME) destinato alla lavorazione di frutta secca, **esprime parere favorevole** per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei limiti di emissione indicati nella tabella e prescrizioni.

P.E.	Provenienza	Portata m3/h	Potenza termica	Inquinante	Limite mg/Nm3	Sistema di abbattimento
E1	Tramoggia	2000	-----	Polveri totali	<40*	Ciclone
E2	Impianto di sgusciatura	2000	-----	Polveri totali	<40*	Ciclone
E3	Impianto di selezione	13.800	-----	Polveri totali	<40*	Filtro con 93 calze
E4	Caldaia	2471	≤ 5 MWt	Polveri totali	5 ^{1,2}	nessuno
				NO ₂	200 ^{1,2}	
				SO ₂	35 ^{1,2}	
E5	Pelatrice	11000	-----	Polveri totali	<40*	
E6	Impianto di tostatura	2137	≤ 1 MWt (Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/2017)	Polveri totali	40**	nessuno
				NO ₂	500**	
				COV	20**	

E7	Impianto di tostatura	13167	≤ 1 MWt (Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/2017)	Polveri totali	40**	nessuno
				NO ₂	500**	
				COV	20**	
E8	Impianto di tostatura	2500	≤ 1 MWt (Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/2017)	Polveri totali	40**	nessuno
				NO ₂	500**	
				COV	20**	
E9	Impianto di tostatura	15000	≤ 1 MWt (Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/2017)	Polveri totali	40**	nessuno
				NO ₂	500**	
				COV	20**	
E10	Impianto di tostatura	9000	≤ 1 MWt (Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/2017)	Polveri totali	40**	nessuno
				NO ₂	500**	
				COV	20**	

* riferimento normativo D.A. 19 GAB del 11 marzo 2010

** limiti riportati nell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/2017

¹ i valori devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

² Allegato I – Parte III – punto 1.3 alla parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi)

Prescrizioni:

- l'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione;
- osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- il punti di emissione dovranno essere identificati univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici, indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 1691-I-1:2013;
- l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lg. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature;
- ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di guasto o mal funzionamento del sistema di abbattimento tale da non permettere il rispetto del valore limite di emissione, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare entro le otto ore successive la Struttura Territoriale Ambientale (S.T.A.) di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la Struttura Territoriale ARPA di Messina;

- Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro dovrà riportare anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;
- il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità annuale. Tali misurazioni dovranno essere effettuate con gli impianti funzionanti a pieno regime. Dovrà essere inviata relativa comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla STA di Messina, alla Città Metropolitana di Messina e alla Struttura Territoriale di ARPA di Messina;
- le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, a questa STA di Messina, alla Città Metropolitana di Messina e alla Struttura Territoriale di ARPA di Messina entro 60 giorni dalla data del campionamento;
- per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti e nel rispetto dell'Allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato;
- nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e alla STA di Messina entro le successive 24 ore;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia;
- rispetto di quanto previsto dal D.A. n. 409/17 del 14/07/1997, riguardo al controllo delle emissioni diffuse;
- gli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale ARPA di Messina), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del gestore;
- qualora le norme tecniche sopra riportate non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con la S.T. ARPA di Messina. Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente parere o in autorizzazione o, comunque, pertinente sia modificata/integrata, il Gestore dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione, si intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di normazione riconosciuti in sostituzione della precedente;
- in caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore deve rispettare le prescrizioni e le norme di cui all'art 6 del D.P.R. 59/13 e s.m.i. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art 6, il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 ss.mm.ii.;
- la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
- per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all. I, parte II, degli allegati alla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il mancato rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni e/o condizioni sopra riportate, annulla l'efficacia del presente parere endoprocedimentale. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente parere. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. e entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Si invita a trasmettere a questo Ufficio e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente copia dell'A.U.A. che sarà rilasciata.

Messina, 24/01/2022

L'istruttore

Dott. Piero Catena



Il Dirigente

UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina

Dott.ssa Rosa Commendatore



D'Ordine il Dirigente UOB Territoriale Ambientale 1 – Messina

Arch. Santo Campo



